

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA SANDULLI

Seduta del 28/05/2026

FATTO

Parte ricorrente, previo conforme reclamo, premesso di aver estinto anticipatamente con decorrenza dal 2020 un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 27.11.2015, si rivolge a questo Arbitro per ottenere la restituzione *pro rata temporis* delle commissioni addebitategli e degli interessi corrispettivi, oltre interessi legali; il tutto per complessivi euro 2.428,21.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario deduce di aver già rimborsato i costi *recurring* con il metodo *pro quota* nonché, anche se non dovuti, i costi *up front* seguendo il criterio previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi.

Con riferimento alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo "*pro rata temporis*", evidenzia che le parti del contratto hanno pattuito un piano di ammortamento "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente. Evidenzia che le clausole del contratto non sono "ambigue" e che il rimborso degli interessi già maturati relativi alla quota parte di capitale di cui il cliente ha già goduto comporterebbe un illecito arricchimento in capo a quest'ultimo. L'intermediario conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. - La domanda attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte dei costi di un finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, a seguito della anticipata estinzione dello stesso; la fattispecie è disciplinata dall'art. 125 sexies TUB. Dispone il vigente art. 125 sexies TUB, come modificato dall'art. 11 octies, del d.l. n. 73/2021 che *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*.

2. *I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.*

3. *(omissis)*

4. *(omissis)*

5. *(omissis).*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 11 octies, d.l. 73/2021: *"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

A seguito dell'entrata in vigore di tali norme, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione *"se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data"*.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676 del 15.10.2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).*

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo

Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Con sentenza del 22.12.2022, n. 263, la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, comma 2, l. 106/2021, “*giacché – in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni*”.

Quindi, ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73/2021 continua ad applicarsi esclusivamente l'art. 125 *sexies* TUB previgente, interpretato però alla luce della sentenza Lexitor. Ai consumatori spetta, pertanto, il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, sia di natura *recurring* che di natura *up front*.

Quale criterio di calcolo da adottare per il rimborso degli oneri non maturati in relazione ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021, questo Collegio, in adesione all'orientamento condiviso dai Collegi, ritiene di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati dal Collegio di Coordinamento all'indomani della sentenza Lexitor con la decisione n. 26525/2019. E quindi, i costi *recurring* e gli oneri assicurativi devono essere rimborsati con il criterio contrattuale o, in mancanza, con il criterio di proporzionalità lineare (cd. *pro rata temporis*) mentre i costi *up front*, “*in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità*”, devono essere rimborsati con il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, cd. criterio della curva degli interessi.

2. – Parte ricorrente ha prodotto il contratto, il conteggio estintivo e la liberatoria a firma dell'intermediario; non vi è contestazione circa la anticipata estinzione. Il prestito, rimborsabile in 120 rate mensili, è stato stipulato in data 27.11.2015 ed è stato estinto anticipatamente previo conteggio estintivo datato 31.05.2022, alla scadenza della 50^a rata.

3. - Parte ricorrente chiede il rimborso *pro rata temporis*: a) delle provvigioni all'intermediario (che in contratto ammontano ad euro 3.739,80); b) delle commissioni per il perfezionamento del contratto di finanziamento (che in contratto ammontano ad euro 650,40); c) degli interessi corrispettivi.

Alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi, la commissione per il perfezionamento del contratto ha natura *up front* e quindi va rimborsata in base al criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi). L'importo dovuto, pari ad euro 236,85, è stato già riconosciuto al ricorrente in sede di conteggio estintivo.

Anche la provvigione all'intermediario del credito, che risulta corrisposta direttamente all'intermediario resistente, è qualificabile come *up front* e pertanto va rimborsata in base al criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi). L'importo da rimborsare, pari ad euro 1.361,87, è stato già riconosciuto al ricorrente in sede di conteggio estintivo.

4. - Il ricorrente domanda anche la restituzione secondo il criterio del *pro rata temporis* degli interessi corrispettivi non maturati, richiamando quanto previsto al punto 4 del SECCI.

Nel modulo SECCI, allegato al contratto, è precisato, da un lato, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese; da altro lato (punto 4) è previsto che la “quota di interessi” in caso di estinzione anticipata vada restituita, come gli altri oneri, con il criterio *pro rata temporis* (“*il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;*

tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”).

Ebbene, gli interessi corrispettivi non sono stati correttamente stornati in conteggio estintivo.

In casi analoghi, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto in relazione alla quota interessi, la posizione condivisa dei Collegi territoriali è nel senso di ritenere applicabile il criterio del *pro rata temporis*, data l'ambiguità delle disposizioni contrattuali. In proposito si è espresso in tal senso anche il Collegio di Coordinamento con le decisioni nn. 6885/22 e 6888/22, nelle quali è stato enunciato il seguente principio di diritto: *“Nell’ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”*.

Al ricorrente è quindi dovuto il rimborso di ulteriori euro 1.466,20 a titolo di interessi corrispettivi.

5. - In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto con il riconoscimento a parte ricorrente dell'importo arrotondato di euro 1.466,00 oltre interessi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 1.466,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE